

Postille a Gai., *inst.* 4.16

E' il notissimo testo in cui Gaio descrive lo svolgimento della *legis actio sacramento in rem* in relazione a *mobilia e moventia*, ipotizzando come oggetto del procedimento uno schiavo¹.

Io mi soffermerò sui *verba* che le parti pronunciano e che all'inizio del procedimento sono identici per entrambe, in quanto alla *vindicatio* di una parte segue quella della controparte. In realtà la *vindicatio*, intesa in senso lato, consta di due parti: la prima è una dichiarazione di appartenenza dell'oggetto e la seconda la *vindicatio* vera e propria con l'imposizione della *vindicta* su di esso.

Relativamente a questo testo il manoscritto veronese non presenta difficoltà di lettura, ma è noto che gli studiosi hanno posto i segni di interpunzione in due diversi modi:

Hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse aio secundum sua causam. Sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui.

Hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse aio. Secundum suam causam, sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui.

Io preferisco seguire la seconda lettura per varie ragioni. Anzitutto perché Gai., *inst.* 2.24, descrivendo l'*in iure cessio*, riporta la dichiarazione di appartenenza fermandosi ad '*aio*': '*hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse aio*'. Cosa che mi sembra confermata dalle *notae* di Probo (4.6) relativamente alle *legis actiones*: '*S.S.C.S.D.E.T.V. secundum suam causam sicut dixi ecce tibi vindicta*', dove l'espressione '*secundum suam causam*' è riportata alla seconda parte della dichiarazione (quella che abbiamo considerato come la *vindicatio* in senso stretto) e non alla dichiarazione di appartenenza.

A mio parere, a favore della seconda lettura vi sono anche ragioni stilistiche, in quanto, essendo la dichiarazione di appartenenza affermata con forza, la frase doveva chiudersi con '*aio*' che le dà un tono netto e reciso. Ciò è tanto più vero se si considera che andando indietro nel tempo, in un sistema di autotutela privata, l'affermazione di appartenenza produceva effetti immediati, per cui tale dichiarazione è espressa anche dal *mancipio accipiens* nel rituale della *mancipatio* (Gai., *inst.* 1.119: '*hunc ego hominem ex iure quiritium meum esse aio*').

L'espressione '*sicut dixi*', di Gai., *inst.* 4.16 che vuole sottolineare maggiormente quanto si afferma, ricorre in altre formulazioni «solenni» (cfr. Cato, *r. rust.* 14.1.3, e Liv., *urb. cond.* 8.9.8: '*sicut verbis nuncupavi*'). Non mi sembra invece conforme allo stile della dichiarazione l'espressione successiva: '*ecce tibi*'. Si tratta infatti di una interiezione che troviamo in contesti colloquiali, come possiamo vedere da vari passi ciceroniani (si vedano ad esempio *ad Att.* 2.8.1, 2.15.3, 7.19, 13.42.3, 14.19.1 e 16.13.2), per dare maggiore vivacità al discorso e che pertanto, a mio modesto avviso, mal si adatta ad una dichiarazione solenne com'è appunto la *vindicatio*. Forse nel testo originario invece di '*ecce ti-*

¹) Trattandosi di postille ad un testo notissimo non ritengo opportuno apporvi delle note, faccio solo un rinvio a scritti peraltro familiari agli studiosi. Si vedano B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo, 1987, p. 64 ss., C.A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano*, I. *Le legis actiones*, Torino, 1980, p. 13 ss., H. LÉVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris, 1960, p. 170 ss., G.I. LUZZATTO, *Procedura civile romana*, II. *Le legis actiones*, Bologna, 1948, p. 90 ss., e G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I. *Le legis actiones*, Roma, 1962, p. 275 ss.

bi' (*tibi*) è certo un dativo cd. etico) si leggeva *'ego tibi'*: *'secundum suam causam, sicut dixi, ego tibi vindictam imposui'*. *'Ego tibi'* si trova nei *verba* della *manus iniectio* (Gai., inst. 4.21): *'Quod tu mihi indicatus sive damnatus es sestertium X milium, quod non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium X milium iudicati manum inieci'*. Ovviamente una dichiarazione analoga si ha nella *manus iniectio pura* (cfr. Gai., inst. 4.24: *'ob eam rem ego tibi manum inieci'*) e in quella *pro iudicato* (*'ob eam rem ego tibi pro iudicato manum inieci'*). *Vindicatio* e *manus iniectio* sono due atti con cui il dichiarante impone il suo potere mediante *vim dicere* e *manum inicere* e pertanto presentano delle analogie che si riflettono nei formulari usati.

Maggiori difficoltà nella lettura del nostro testo sorgono dall'interpretazione del termine *'causa'* che ricorre due volte: la prima dopo la dichiarazione di appartenenza, tra i *verba* della *vindicatio* in senso stretto: *'secundum suam causam ... tibi vindictam imposui'*. La seconda volta quando, dopo la *vindicatio* e la *contravindicatio*, essendo stato eseguito l'ordine del pretore di lasciare l'oggetto della controversia, riprende a parlare *qui prior vindicaverat*: *'postulo anne dicas, qua ex causa vindicaveris'*. La nota risposta è: *'ius feci sicut vindictam imposui'*.

A mio parere, *'causa'* non può avere lo stesso significato nei due diversi momenti, in quanto la seconda volta, come abbiamo visto, è utilizzata in una domanda del *vindicans*, il quale chiede alla controparte *'qua ex causa vindicaveris'*, domanda che sarebbe stata inutile se si ammettesse l'identità di significato col primo impiego di *'causa'*, poichè già il secondo dichiarante, in una posizione specularmente analoga al *vindicans*, dopo la dichiarazione di appartenenza aveva affermato: *'secundum suam causam ... tibi vindictam imposui'*: pertanto la risposta sarebbe stata contenuta in questa affermazione. Non mi sembra che gli antichi formulari, tanto stringati ed essenziali, potessero ammettere inutili ripetizioni.

Pertanto io ritengo che il termine *'causa'* nella frase affermativa *'secundum suam causam ... tibi vindictam imposui'* e nella successiva interrogazione – *'postulo anne dicas qua ex causa vindicaveris'* – debba avere due diversi significati. E' noto, del resto, che *'causa'*, anche nel suo impiego tecnico, ha una varietà di accezioni. Basta consultare qualsiasi vocabolario latino, per non parlare del nostro prezioso «Heumann Seckel».

La diversità di significato è segnata, a mio avviso, dalle due diverse preposizioni che l'accompagnano: *'secundum'* ed *'ex'*. La prima ha un valore statico: secondo, in conformità di, quindi *'secundum suam causam'* è da intendersi «secondo la sua situazione giuridica, conformemente alla sua situazione giuridica», quella che è già stata specificata (*'sicut dixi'*), per cui *'secundum suam causam, sicut dixi'* è una frase che riassume e conferma quanto è stato detto prima, cioè l'appartenenza della cosa *ex iure Quiritium* al dichiarante, situazione giuridica che lo legittima all'imposizione della *vindicta*.

Nella seconda espressione (*'qua ex causa'*) la preposizione *'ex'* conferisce a *'causa'* un valore dinamico, poichè *'ex'* indica «derivazione, conseguenza», quindi si riferisce a ciò che ha prodotto la situazione attuale, ciò da cui tale situazione è derivata, in altri termini si vuol sapere in base a quale titolo il *contravindicans* ha affermato il suo *dominium ex iure Quiritium* sulla cosa. Se accogliamo questa interpretazione, la richiesta del *vindicans* si presenta logica, in quanto, come si è detto, egli chiede alla controparte quale sia il titolo in base al quale egli ha affermato il suo diritto sulla cosa. Con questa richiesta c'è un tentativo di razionalizzare il rito, ma l'altra parte dà una risposta netta: *'ius feci sicut vindictam imposui'*. L'esecuzione del rituale con l'imposizione della *vindicta* ha già prodotto la realizzazione della situazione giuridica (*'ius feci'*) e pertanto non occorrono altre spiegazioni da dare. A questo punto le parti si sfidano al *sacramentum* per giungere alla conclusione della lite.